MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 2

Multa per la fabbricazione o preparazione di prodotti derivati dal tabacco e per la vendita di succedanei del tabacco

Nei casi preveduti dall'art. 64, numeri 4 e 6, della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole e' punito con la multa da lire 15 mila a lire 45 mila per ogni chilogrammo di genere oggetto del contrabbando.

Versione in vigore dal 17 febbraio 1951, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 3 gennaio 1951, n. 27
Capo	I — Pene per il contrabbando
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alla-legge-17-luglio-1942-n-907-sul-monopolio-dei-sali/art-2-multa-per-la-fabbricazione-o-preparazione-di-prodotti-derivati-dal/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it